SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1116)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa popolare a norma dell'articolo 71, secondo comma, della Costituzione e degli articoli 48 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 FEBBRAIO 1978

Accoglienza della vita umana e tutela sociale della maternità

ONOREVOLI SENATORI.

1) *Un servizio reso dal popolo al popolo.*

Il disegno di legge del « Movimento per la vita » vuole essere un servizio reso a tutte le forze politiche espresse nel Parlamento ed alla collettività italiana nel suo insieme.

I proponenti, infatti, da un lato sono fermamente convinti che la tutela e promozione della vita umana costituisce il fine ed il fondamento di ogni attività legislativa, dall'altra avvertono acutamente il rischio che il prolungato dibattito svoltosi sul problema dell'aborto in questi ultimi anni nel paese possa avere uno sbocco del tutto inadeguato alla centralità del tema.

In un momento di grandi difficoltà e di delicata evoluzione sussiste il rischio che la tutela della vita incipiente sia subordinata alla soluzione di altri più contingenti problemi, ovvero che venga approvata una legge con una maggioranza di pochi voti, o che — infine — per pochi voti nessuna normativa venga emanata e che, conseguentemente, il popolo, attraverso il *referendum,* sia chiamato a pronunciarsi non su una proposta costruttiva, ma su un'ipotesi di distruzione totale del vigente sistema.

Il popolo intende pertanto rendere un servizio, in primo luogo, in nome dell'unità: la sua proposta, che si ritiene ad un tempo ottimista, serena e nuova, può essere un polo di riferimento capace di riaggregare una parte delle forze politiche o porsi, almeno, come elemento di equilibrio e di distensione.

Essa pretende, infatti, di attingere al comune sentimento popolare presente in ogni ambiente e classe, e compatibile con ogni ideologia politica. Tale sentimento avverte che l'aborto non è affatto un diritto, che anzi è un male contro cui occorre combattere con impegno e senza ipocrisia, che peraltro nella legge vi deve essere anche spazio per la tolleranza ed il perdono, se chi ha sbagliato non ha agito soltanto per egoismo.

I proponenti hanno cercato, anche con qualche audacia, di rendere gli istituti giuridici espressivi di questo sentimento.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

In secondo luogo il popolo intende rendere concretamente un servizio ai figli la cui vita, ancora nascosta, sia in pericolo ed alle madri, minacciate dalla solitudine, dall'ignoranza, dalla povertà, dalla paura.

Per questo il disegno di legge è impegnato massimamente nella disciplina degli strumenti di prevenzione dell'aborto, pensati come strumenti di popolo, con il minimo aggravio per gli oneri economici dello Stato.

Insomma il disegno di legge qui illustrato non intende soltanto difendere dei princìpi astratti, ma vuole essere scommessa sulla capacità popolare di impegnarsi in una lotta per la vita che fino ad ora non è stata mai tentata.

2) *Lo Stato laico e moderno deve scegliere per la vita.*

Nessuna legislazione in tema di aborto può eludere la domanda fondamentale:

« Chi è il nascituro? » Il sentimento popolare ha già risposto da sempre: « È un figlio ».

Così la donna annuncia all'uomo il comparire dei primi sintomi di gravidanza: « Sei padre!, sono madre! » La scienza moderna ha dato una mirabile conferma di questa intuizione: il concepito è già un individuo appartenente alla specie umana, che si svilupperà fino alla morte senza modificazioni qualitative, ma solo quantitative, fin dall'inizio della vita unico, irripetibile, insostituibile.

Di tale realtà, dunque, il legislatore deve prendere atto, riconoscendo anche al nascituro dignità assoluta e valore di fine e non di mezzo.

Su tale riconoscimento di valore ad ogni individuo umano, quali che siano lo stato del suo sviluppo e le sue condizioni sociali, economiche, fisiche, morali lo Stato moderno fonda la sua legittimità.

Questa non è affatto affermazione confessionale, nè discende esclusivamente da princìpi religiosi. Al contrario: costituisce propriamente il fondamento della laicità stessa dello Stato, la quale implica il porre come unico punto di riferimento delle scelte politiche, economiche e sociali l'uomo, il cui valore assoluto viene postulato indipendentemente dalle opinioni filosofiche e dalle fedi religiose.

Di conseguenza è tra i compiti primari dello Stato quello di favorire l'accoglienza della vita umana nascente, così come, del resto, prescrivono gli articoli 2, 30, primo comma, 31, 32, secondo comma, della nostra Costituzione.

Tale accoglienza implica interventi globali (politica della casa - politica del lavoro - assegni familiari - sicurezza sociale) che non possono essere realizzati in tempi brevi. Tuttavia è possibile intanto togliere dalla solitudine la donna nella quale il concepimento abbia determinato angosce, pericoli e paure.

I proponenti ritengono del tutto ingiustificato il pessimismo di chi ritiene non debellabile il triste fenomeno dell'aborto. In effetti oggi viviamo in un'epoca privilegiata in cui ciò che ieri appariva impossibile viene realizzato. In questa epoca in cui è possibile attuare l'educazione di massa, in cui la scienza ha fatto progressi eccezionali, in cui si diffondono sempre più penetranti forme di solidarietà, è davvero ingiustificato arrendersi, proprio oggi, all'aborto! Occorre però una lotta condotta con coerenza, senza equivoci ed ipocrisie, sostanziata da solidarietà umana. È il programma degli articoli da 1 a 18 del disegno di legge caldeggiato.

3) *Le cause dell'aborto*

I proponenti sono convinti che la grande maggioranza degli aborti è commessa non perchè la gravidanza sia frutto di violenza carnale, o metta in reale pericolo la salute della madre o implichi il rischio di gravi malformazioni del figlio, ma per altre ragioni, che vanno ricercate da un lato nelle difficoltà economiche-familiari ed in quelle di ordine psicologico, dall'altro — e soprattutto — nello scadimento del senso del valore della vita umana a livello di coscienza individuale e sociale. La lotta contro ciascuna di queste cause è possibile, mobilitando la scienza medica e ogni possibile forma di solidarietà sociale. Ma ogni inter-

vento resterebbe insufficiente senza il tentativo di rinsaldare il senso del valore autonomo ed intangibile dell'uomo. Ed infatti la più grande difesa del figlio nascosto nel seno materno sta nella mente e nel cuore di sua madre e degli altri congiunti ed amici di lei.

In applicazione di questi princìpi il testo proposto prevede non solo interventi a carattere economico-sociale (gratuità delle cure e degenze per gravidanza e parto, articolo 4; residenze per gestanti, articolo 5; sussidi, articolo 9; fondo nazionale per la tutela della vita, articolo 11), a carattere sanitario (ricerca scientifica ed assistenza medica, articoli 2 e 9), a carattere psicologico (attività dei centri di accoglienza e difesa della vita umana), ma anche interventi di carattere educativo sui temi della procreazione responsabile e dello sviluppo prenatale dell'individuo umano (articoli 3 e 14), colpendo, per converso, anche con sanzioni penali, ogni forma di incitamento all'aborto (articolo 27).

4) *Insostituibilità del volontariato*

Trattandosi di consolidare e diffondere un valore sociale, nulla può sostituire l'efficacia esemplificante di un volontariato, espressivo, nei fatti, del riconoscimento del valore da parte delle coscienze. Di più: il contatto fra donna in difficoltà e la società sarà tanto più carico di umanità e solidarietà e quindi tanto più efficace quanto più la mano appaia tesa per intima partecipazione agli altrui problemi e non per adempimento di un lavoro d'ufficio.

Per questo nel disegno di legge è esaltato l'istituto dell'adozione speciale nella sua funzione di discreta e silenziosa solidarietà, più che in quella di completamento di una preesistente famiglia (confrontare articoli 15, 16, 18); per questo, con notevole audacia, si prevede che il fondo nazionale di cui all'articolo 11 sia alimentato anche mediante una speciale imposta volontaria; per questo il sistema di prevenzione viene agganciato ai centri di accoglienza e difesa della vita umana, composti in grande prevalenza da personale volontario (articoli 6, 8 e 9).

5) *Centri di accoglienza e difesa della vita*

L'esigenza fondamentale è che si crei un punto di contatto fra gestante in difficoltà e società e che questo sia costituito da centri, univocamente rivolti a difendere la vita attraverso interventi pratici e durevoli, e composti da persone esperte e sensibili.

I già esistenti o costituendi consultori familiari di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, se pure debbono svolgere anche essi un servizio coordinato per la difesa della vita, non sembrano adeguati a quella esigenza. Ed infatti i consultori hanno — tradizionalmente — una funzione di chiarificazione psicologica e non quella di una concreta assistenza.

Inoltre non tutte le gravidanze difficili comportano la soluzione di problemi familiari.

Infine i consultori per la loro composizione ed il loro inquadramento non esprimono compiutamente la volontà della comunità civile di combattere a fondo, in modo nuovo, la piaga dell'aborto. Essa costituisce soltanto secondariamente un problema sanitario. Primariamente il tema dell'aborto coinvolge l'essenza stessa dello Stato nella sua unità. La tutela del diritto alla vita è compito fondamentale dello Stato a maggior titolo della tutela dell'integrità territoriale e dell'ordine pubblico. Trattandosi inoltre di tutelare un diritto essenziale, presupposto di ogni altro, nel momento in cui esso può entrare in conflitto con altri interessi, pur meritevoli di tutela, pare corretto correlare i centri di accoglienza e difesa della vita con l'autorità giudiziaria, e cioè specificamente, con il tribunale per i minorenni e con i giudici tutelari, organi dei quali la legislazione più recente ha ampliato e reso più penetranti i poteri, nel senso della difesa degli interessi dei minori anche quando siano in conflitto con i genitori o di chi esercita la patria potestà (confrontare articoli 316, 317-*bis*, 250, 252, 303, 330, 332, 333, 334, 371, 314/4, 314/6, 314/20, 348 e 402 così come risultano dalla riforma del diritto di famiglia e dalla legge sull'adozione speciale). Del resto i centri, di fatto svolgono un'azione di tutela dei nascituri e quindi è legittima

l'analogia con la norma che collega l'ufficio di tutore a quello del giudice tutelare.

Di conseguenza i criteri indicati nel disegno di legge per la scelta dei componenti (art. 6), l'obbligo del giuramento (art. 7), la gratuità dell'ufficio (art. 10, primo comma), trovano ragionevole corrispondenza in norme del codice civile concernenti le tutele (artt. 348, ultimo comma, 349 e 379).

I proponenti si rendono conto che la disciplina dei centri di accoglienza e difesa della vita implica la necessità di un più penetrante collegamento con i consultori familiari. È parso tuttavia necessario provocare nella forma più trasparente possibile un dibattito approfondito sulla necessaria univocità dei luoghi dove la madre deve trovare solidarietà nel senso della vita.

6) *Aborto di Stato: antitesi del diritto alla vita*

Tale univocità della solidarietà sociale attorno alla gestante in difficoltà suppone che non sia mai riconosciuto, in alcun caso, il diritto d'aborto. Invero la negazione di tale diritto appartiene alla coscienza della larghissima maggioranza del popolo italiano.

La conseguenza necessaria è che lo Stato non può obbligarsi a praticare l'aborto, con le sue strutture. E, difatti, l'obbligo è precisamente l'altra faccia del diritto. Il diritto, appunto, si definisce come il potere della volontà individuale di determinarsi come crede, imponendosi all'altrui volontà.

Ne deriva ulteriormente che la dignità, la libertà, la salute della donna non possono trovare garanzia nell'aborto di Stato, ma dovranno, viceversa ottenere attenzione sotto altri profili.

7) *Rilievo della dignità della donna*

I proponenti ritengono di aver modellato gli istituti di prevenzione usando la massima attenzione per la dignità e sensibilità della donna in difficoltà. Spesso stretta da angosce e da paure, condizionata dall'ambiente in cui vive, sovente sola materialmente e psicologicamente, essa non ha bisogno tanto di moralistiche prediche, quanto di riacquistare la propria libertà, il proprio coraggio, la propria capacità di apertura agli altri, la propria fiducia mediante l'offerta calorosa e cordiale, ma discreta e prudente, di una operante solidarietà.

Intanto nessuna donna è obbligata a recarsi ai centri di accoglienza e difesa della vita umana. Nè vi si recherà presumibilmente per motivi diversi da quello di una ricerca di solidarietà.

Inoltre il disegno di legge si sforza di tutelare la dignità della donna pur nel momento in cui commette il reato d'aborto, prevedendo, da un lato, due aggravanti: per chi lo ha provocato senza essere abilitato all'esercizio della professione medica, e per chi lo ha praticato sfruttando a fine di speculazione economica l'altrui difficoltà e debolezza (articolo 21) e negando a costoro ogni possibilità di perdono (articolo 26).

È previsto poi l'obbligo del più rigoroso segreto per chiunque venga in contatto con la donna in difficoltà (articolo 10), garantito anche mediante sanzioni penali, mediante il giuramento dei componenti i centri di accoglimento e difesa della vita (articolo 7), esteso anche in rapporto all'autorità giudiziaria (articolo 10, secondo e terzo comma).

Il segreto, poi, non è inteso soltanto in senso negativo (come divieto di rivelazione) ma anche come servizio positivo reso alla donna, mediante la costituzione di apposite residenze (articolo 5) e mediante una disciplina dell'adozione dei neonati che consente di superare i doveri di pubblicità relativi alla maternità (che nella legislazione vigente discende dagli articoli 67 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, e 567 del codice penale).

È chiaro, infine, che il modo migliore di attribuire rilievo alla dignità e libertà della donna è quello di aiutarla concretamente nel corso di una maternità difficile, che è quanto, appunto, il disegno di legge si sforza di realizzare.

8) *Rilievo della salute della donna*

I proponenti ritengono che il modo migliore per tutelare la salute della donna, bene costituzionalmente protetto, sia quello

di combattere a fondo contro l'aborto, clandestino e no. Ritengono ancora che il sistema normativo proposto sviluppi praticamente i princìpi della Costituzione italiana ed aderisca all'esigenza di fondo sottesa alla sentenza n. 27 del 12 febbraio 1975 alla Corte costituzionale.

È evidente, infatti, che se l'aborto venisse consentito, a richiesta della donna, nelle pubbliche strutture sanitarie, mentre da un lato verrebbe misconosciuta l'anima stessa della Costituzione repubblicana, dall'altro si rimuoverebbero i pericoli per la salute della donna in maniera superficiale ed apparente.

In primo luogo è noto che laddove l'aborto è stato legalizzato, il fenomeno della clandestinità non solo ha continuato a persistere, ma — addirittura — si è notevolmente esteso, con conseguenti maggiori rischi per la salute delle madri.

Chi si preoccupa davvero della salute della donna non può certo prendere alla leggera studi e statistiche che si omette di citare perchè di comune dominio. Giova semplicemente osservare che se lo Stato, per sua natura difensore della vita, si fa dispensatore di morte, diviene modello ed esempio per il comportamento di tutti i consociati.

In secondo luogo è erroneo pensare che l'aborto eseguito dai medici sia del tutto privo di rischi sanitari per la madre.

Questo dimenticato aspetto del problema è segnalato da Mario Romano e Federico Stella a pagina 44 del loro studio « Aborto e legge penale » i quali sintetizzano in dati statistici ricerche compiute nello stato di New York, in Inghilterra, in Svezia, in Danimarca, in Jugoslavia, in Ungheria, in Bulgaria, in Unione Sovietica: ne risulta una mortalità che raggiungerebbe il 40 per centomila casi di aborto praticato da medici in Inghilterra, Svezia e Danimarca.

In terzo luogo la scienza rende certi che i casi in cui l'aborto appare l'unico mezzo per salvare la salute della madre da rischi veramente seri, sono rarissimi.

Il sentimento popolare, poi, avverte benissimo che altro è la salute altro è lo stato di benessere fisico e psichico. Che se poi dovessimo accettare il concetto di salute come benessere fisico e psichico, allora dovremmo ammettere che la pienezza della salute coincide con la completa maturazione umana della persona, la quale implica apertura e disponibilità ai rapporti intersoggettivi e alla donazione sociale. Ma in tal modo l'aborto volontario apparirebbe, esso stesso, quello che esso è, cioè una malattia contro la quale urge combattere.

In quarto luogo è noto che l'aborto volontario provoca sovente un danno psichico, emergente anche a distanza di tempo, che non è legato ad un determinato modello di cultura e di educazione perchè presente anche in Paesi di tradizione non cristiana e di civiltà diversissima dalla nostra, come è stato recentemente segnalato dal professor Cherubino Trabucchi al convegno internazionale dei medici per la vita tenuto a Berna il 3-4 settembre 1977.

La via più difficile ma più sicura per difendere la salute della gestante è quindi quella di combattere decisamente l'aborto e di mobilitare la scienza nel campo della regolazione delle nascite, della terapia precoce, della genetica.

Ciò significa rispettare il principio costituzionale che il diritto alla vita è diritto inviolabile dell'uomo. Dell'uomo, dice la Costituzione, non del cittadino, non di chi ha personalità giuridica di diritto privato. Diritto inviolabile — afferma la Corte suprema — e dunque che non può essere violato in alcun caso.

La sentenza n. 27 del 1975 della Corte costituzionale ha reso esplicito questo riferimento costituzionale.

Vero è che la citata sentenza ha allargato gli spazi dello stato di necessità. Ma ciò ha operato in un sistema che non prevede alcuna specifica forma di penetrante tutela della salute della gestante. Di più: aver operato sullo stato di necessità significa aver disconosciuto il diritto d'aborto, che, altrimenti, l'esimente sarebbe stata diversa (esercizio di un diritto, articolo 51 del codice penale).

Non è dunque ammissibile un sistema che stabilisca l'obbligo dello Stato di praticare l'aborto a richiesta della donna, perchè ciò

equivarrebbe a riconoscere il diritto di aborto.

Pertanto una corretta interpretazione di quella sentenza, anche alla luce di tutta la Costituzione, implica, da un lato l'esigenza positiva di un sistema che si preoccupi anche della salute della gestante, non ponendosi di fronte all'aborto soltanto con lo strumento della sanzione penale (mentre la Corte si trovava dinanzi il codice penale), dall'altro l'attribuzione di significato giuridico alla salute della donna, anche nel contesto delle misure penali. Ciò è quanto appunto il disegno di legge proposto realizza in modo ben più penetrante e completo di quanto la Corte costituzionale, data la sua natura ed i suoi poteri istituzionali, potesse fare.

Quella sentenza, infatti, creava disarmonia, difficoltà interpretative, contraddizioni, che sono risolte nel disegno di legge allegato. Ed infatti: la salute della madre è rilevante — in positivo — per l'impegno dello Stato a tutelarla, sia in quanto salute fisica, sia in quanto salute psichica, a ciò anche convergendo tutti gli articoli da 1 a 18, ed è rilevante in sede penale perchè il pericolo per la salute della madre è circostanza attenuante (art. 22) e causa di astensione dalla pronuncia di condanna (articolo 25), perchè sono previsti inasprimenti di pena per chi ha praticato l'aborto non essendo medico (art. 21, n. 1 e 23, ultimo comma) perchè anche il medico — in casi particolari — è incluso nella categoria di persone che possono fruire del perdono (articolo 26).

Si segnala che tale visuale capovolge un profilo del vigente sistema, che considera circostanza aggravante la qualità di medico dell'agente (art. 555 del codice penale).

9) *Procedimento preadottivo*

Costituisce un gravissimo scandalo che mentre nella nostra società si sta diffondendo sempre di più l'aborto volontario, giacciono presso tutti i tribunali per i minorenni, numerosissime domande di coppie che chiedono di poter adottare un bambino, le quali restano senza risposta per la mancanza di piccoli da offrire in affidamento.

L'istituto dell'adozione, già concepito in passato come il mezzo per dare figli a chi non ne aveva (e cioè pensato in funzione dell'interesse degli adulti) è già stato profondamente modificato dalla legge nell'adozione speciale, che ha spostato sul figlio l'attenzione dell'ordinamento. Si tratta ora di insistere in questa tendenza facendo dell'adozione un istituto di salvezza per i bambini, la cui esistenza stessa sia in pericolo, e di rasserenamento per le madri in difficoltà.

Spesso infatti, la ragazza madre o la madre di famiglia numerosa si inducono all'aborto perchè temono altrimenti di dover abbandonare il figlio in un orfanotrofio. È pensabile che la sicurezza circa il futuro, pronto inserimento del figlio in una famiglia, garanzia di un'armonica crescita umana, possa dissuaderle dall'aborto. Molte donne temono la notorietà del loro stato di gravidanza ovvero la pubblicità di una filiazione risultante da pubblici registri. Le leggi vigenti impongono, anche con gravi sanzioni penali (art. 567: alterazione di stato) tale pubblicità. Occorre ovviare a queste difficoltà giuridiche e di fatto.

In una materia tanto delicata vi sono poi molte altre esigenze da considerare: si deve rispettare in modo assoluto la decisione della donna, anche nei suoi ripensamenti, fino ad un dato momento dopo la nascita: l'affidamento alla coppia che ne fa richiesta deve avvenire in modo molto rapido, ma solo dopo la nascita e senza che la scelta della coppia sia fatta prima; il tribunale per i minorenni deve essere informato da ogni possibile fonte e nel più breve tempo possibile di ogni probabile futuro abbandono del figlio da parte della madre, ma costei non deve essere sottoposta a procedure formali o traumatizzanti; si debbono rispettare i diritti del padre, ma d'altra parte il procedimento preadottivo in quanto strumento di dissuasione dall'aborto, deve attribuire un ruolo predominante alla volontà della madre come espressiva di un obiettivo e totale « abbandono », che di fatto, prescinde da una corrispondente volontà degli altri parenti; si deve assolutamente impedire che la libertà della gestante sia coartata anche mediante immorali lusinghe economiche.

A tutte queste esigenze, il disegno di legge, negli articoli 5, 15, 16, 17 e 18, dà una risposta nuova ed agile prendendo lo spunto da esperienze già fatte presso qualche tribunale per i minorenni e rendendone possibile la generalizzazione e la più frequente attuazione.

Così mediante le residenze per gestanti (artt. 5 e 16, terzo comma) si provvede a garantire il segreto sulla gravidanza, assicurando la gratuità del ricovero e delle cure anche in questi casi nei quali il rigoroso segreto non consente la copertura delle spese da parte degli enti previdenziali per la parte sanitaria.

Il tribunale per i minorenni deve essere informato dell'intenzione della donna da ogni organo sanitario o sociale che ne venga a conoscenza (art. 15, primo comma) e ne verifica la consistenza, in modo non traumatico, anche a mezzo di servizi sociali periferici (art. 15, secondo comma).

Il padre deve essere sentito solo se è il marito legittimo o se è indicato dalla donna (art. 15, terzo comma); la donna è rassicurata circa la sorte del figlio mediante un documento scritto che le viene recapitato sempre a mezzo dei servizi sociali periferici (art. 16, primo comma), intatta comunque restando la sua possibilità di ripensamento e con verifica della sua volontà e di quella del marito anche dopo la nascita (art. 16, primo e quarto comma).

La novità maggiore nel disegno di legge consiste nell'individuare l'effetto di tale procedura nella possibilità per la donna e il marito di lei di non dichiarare la nascita del figlio in deroga all'articolo 67 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (art. 15, quarto comma).

Il neonato, che in tal modo ha lo stato giuridico di figlio di ignoti, potrà essere immediatamente consegnato in affidamento ai genitori frattanto prescelti dal tribunale per i minorenni (art. 18, primo e secondo comma) i quali potranno fare la denuncia di nascita, chiedendo all'ufficiale di stato civile che sia assegnato al bambino il loro cognome come nome di fantasia, senza che ciò comporti in nessun caso il delitto di alterazione di stato. Il termine di dieci giorni di cui all'articolo 67 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, opera quindi come limite al ripensamento della donna.

Esso tuttavia, non restringe in alcun modo la sua libertà, perchè la donna incerta può vanificare, sol che lo voglia, l'effetto di tutta la precedente procedura, ferma restando la sua possibilità, in futuro, di sollecitare in favore del figlio il procedimento di adozione di cui agli articoli 614/1 e seguenti del codice civile.

Infine l'articolo 17 scoraggia con pene severe ogni offerta di danaro fatta alla donna per indurla a cedere ad altri in adozione il figlio.

10) *Fondo nazionale per la vita*

I proponenti ritengono che la previsione di una imposta volontaria sia il modo più tangibile per verificare se l'opposizione all'aborto, così viva in tanta parte del popolo, sia fondata su un farisaico e moralistico amore per i princìpi espressi in modo puramente verbale, ovvero si basi su un autentico amore per l'uomo.

In fondo il tributo volontario è un importante mezzo di verifica messo in mano al legislatore futuro, il quale potrà sentirsi se non autorizzato almeno sospinto a liberalizzare l'aborto soltanto dopo aver sperimentato che la collettività si è dimostrata del tutto incapace di dare vita a strumenti di operante solidarietà sociale. Nè dal punto di vista giuridico l'ardita previsione di una imposta volontaria, può ritenersi espressione di puro velleitarismo: tributi volontari esistono già in ordinamenti stranieri e — proprio in tema di aborto — una analoga proposta è stata recentemente fatta ufficialmente dal senatore Labor (emendamento 1. 10. 8 presentato al Senato nel corso della discussione della primavera 1977). Si segnala semmai, nel disegno di legge raccomandato, la preoccupazione di non trasformare il tributo volontario in un mezzo di agevolazione fiscale: l'imposta effettivamente versata è detraibile dal reddito imponibile soltanto nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo, il che evita che taluno possa autotassarsi al solo scopo di non far scattare una maggiore aliquota d'imposta.

11) *Lo Stato è il difensore della vita*

Coerente con i princìpi sin qui esposti è la repressione penale.

Essa si ispira al sentimento popolare cercando di conciliare due esigenze apparentemente opposte: intransigente difesa della vita innocente, tolleranza e perdono per chi, in concreto, abbia praticato l'aborto in condizioni di responsabilità ridotte.

Non solo lo Stato non può positivamente uccidere un essere umano innocente, sia pure per ricavarne un (ipotetico) più generale bene (tale principio essendo da sempre quello con cui si è preteso di legittimare tutte le crudeltà della storia fino alla guerra, alla rappresaglia e alla bomba atomica), ma esso non può neppure lasciare alla mercè di un privato la vita di un altro individuo umano.

In linea generale, quindi, è doveroso proibire l'aborto e proibirlo comminando una sanzione che sia espressiva della gravità obiettiva dell'illecito. Per questo l'articolo 20 senza ipocrisie mantiene per l'aborto di donna consenziente una pena che non declassi il reato alla competenza pretoria. Il disegno di legge prevede poi una amplissima possibilità di ridurre la pena nei casi in cui il reato appaia non determinato da motivazioni esclusivamente egoistiche. Quando però manchi una qualsiasi possibilità di comprensione, non è possibile equiparare la soppressione di un individuo umano, sia pure all'inizio della sua vita, alla uccisione di un animale o al danneggiamento di cose (art. 635, capoverso, n. 3 e art. 638, capoverso, del codice penale).

Costituisce, invece, una novità la previsione di un sistema di aggravanti e di attenuanti speciali (artt. 21 e 22) aventi per finalità: le prime di attribuire maggior rilievo alla dignità della donna (v. precedenti paragrafi 8 e 9), le seconde di proporzionare la pena a situazioni di minor responsabilità. È da notare che le attenuanti comportano una notevole riduzione della pena, la quale potrà essere applicata, se necessario, in misura minima.

Ma la novità maggiore consiste nell'introduzione del perdono giudiziale (artt. 25, 26 e 27). I proponenti sono convinti che in alcuni casi la concreta applicazione della sanzione penale sia sproporzionata rispetto alla drammaticità della situazione soggettiva vissuta dalla donna che ha abortito. Tuttavia, neppure in questi casi, può essere escluso il carattere illecito dell'aborto.

Infatti, anche la semplice indifferenza dell'ordinamento comporterebbe l'impossibilità di un intervento impeditivo dell'aborto quando questo fosse nella fase di preparazione e ciò contraddirebbe la fondamentale funzione dello Stato di porsi come difensore di un innocente.

In altri termini la illiceità è il presupposto necessario della impedibilità. Ora non è dubbio che lo strumento tecnico più coerente per mantenere senza equivoci la connotazione di illiceità del fatto, aprendo peraltro spazi di grande comprensione, è il perdono giudiziale.

È questo l'istituto che meglio consente di apprezzare, in modo penetrante, la personalità del reo, mai completamente descrivibile in uno schema astratto. L'uso di questo strumento in tema di aborto non solo corrisponde sicuramente al sentire popolare, non solo appare coerente al sistema penale italiano, ma anticipa una più vasta riforma del diritto penale.

Infatti, pur prescindendo dalla considerazione che l'armonia del sistema dovrebbe comunque essere giudicata meno importante dell'esigenza di tutelare la vita umana, attraverso pronunce giurisdizionali umane e giuste, si osserva che il reato di aborto presenta caratteristiche speciali fra tutti gli altri reati. Gravissimo in sè, esso aggredisce una realtà ancora invisibile, incapace — cioè — di parlare ai sensi ed al sentimento. Ciò spiega la forza talora quasi irresistibile della spinta all'aborto a livello della psiche individuale. Di ciò l'ordinamento deve prendere atto.

Ma vi è di più. La tendenza del diritto penale è quella di dare sempre più spazio a istituti di rinuncia alla concreta irrogazione della pena. Basti pensare all'ampliamento della sospensione condizionale e alla progressiva estensione dell'ambito di applicabilità dello stesso perdono.

E ancora: vi sono singolari analogie tra la situazione del minore di anni 18, per il

quale l'articolo 169 del codice penale prevede in via generale il perdono, e la donna che commette aborto in date angosciose situazioni. Il minore, infatti, versa in una situazione psichica diversa da quella dell'adulto, che è connessa con la sua particolare condizione fisica e biologica. Analogamente la gestante si trova in condizioni fisiche e biologiche del tutto particolari e sostiene il peso della maternità in modo esclusivo sotto il profilo fisiologico e talora — purtroppo — anche sotto il profilo psicologico.

Questa realtà può influire sulla psiche della donna, ed il legislatore ne deve tenere conto.

Ad analoghe conclusioni si perviene riflettendo che la dottrina penalistica più moderna tende a sostituire al concetto di « pena » come castigo e afflizione, quello di pena come « trattamento » ai fini dell'emenda, cercando di scaricare anche sullo stesso processo la funzione di prevenzione generale del reato. In questa linea si stanno proponendo misure penali alternative rispetto alla tradizionale sanzione criminale: revoca di autorizzazioni, periodi di prova, servizi sociali obbligatori, arresti domiciliari, divieti di vario genere, ammonizioni (confrontare lo studio di Fernando MANTOVANI in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1977, 1, 89, 90). Nessuna di queste misure, peraltro, si attaglia al delitto d'aborto, ad eccezione della ammonizione. Di quest'ultima il perdono ha la sostanza, senza averne il tono predicatorio, che potrebbe risultare irritante quando la donna abbia vissuto situazioni veramente drammatiche, non sperimentabili dal giudice. In tali casi l'astensione dal pronunciare condanna nei confronti di chi lo meriti costituisce l'unico modo di invitare il colpevole a non ripetere il fatto e di ricordargli il valore intangibile della vita.

Una volta ammessa la perdonabilità della donna, non è difficile prevederne la estensibilità a due categorie di persone: gli stretti familiari della gestante in quanto e nella misura in cui siano coinvolti nella situazione soggettivamente drammatica della donna; i medici nel limite in cui anche su di loro rimbalzi e si scarichi lo stato d'animo della gestante.

Peraltro la posizione del sanitario è diversa da quella della donna ed il coinvolgimento di lui nel dramma di lei può ammettersi in presenza di molteplici sintomi oggettivi che l'articolo 26 elenca: assenza di un fine di lucro, compiuto tentativo di dissuasione della donna, convincimento che la interruzione della gravidanza sarebbe comunque avvenuta senza adeguata assistenza sanitaria.

Quando questi elementi sussistano, poichè la qualità di medico comporta almeno un minor rischio per la salute della donna, appare corretto consentire la possibilità di perdono.

Anche in questi casi, tuttavia, il disegno di legge si preoccupa di segnalare la grave illiceità dell'aborto chiedendo al sanitario di versare al fondo nazionale per la difesa della vita una somma a titolo riparatorio non avente carattere di sanzione penale.

Di rilievo è poi il collegamento del perdono con l'attività dei centri di accoglienza e difesa della vita (artt. 22, n. 3, 25 e 26). Presentandosi ad essi la donna dimostra di essere disponibile al colloquio ed al ripensamento sulla sua eventuale decisione di abortire. Si può dunque ragionevolmente ipotizzare che se l'aborto poi si verifichi ugualmente, la solidarietà sociale sia stata insufficiente oppure che la situazione soggettiva della donna fosse davvero singolarmente angustiante, ovvero che siano sopravvenute ulteriori spinte esterne verso l'aborto. Ma, naturalmente, l'incontro con il centro deve essere compiuto nel segno della disponibilità e deve essere dimostrativo di una personalità non chiusa al valore della vita. Il perdono, pertanto, non potrà essere concesso se l'incontro col centro sia stato meramente formale, ovvero se l'aborto sia stato compiuto per motivi egoistici, ovvero, infine, se vi sia stato rifiuto dell'aiuto offerto dal centro.

Poichè d'altra parte il perdono, implicando l'apprezzamento di una responsabilità grandemente diminuita, si risolve nei casi previsti dal disegno di legge, in un giudizio di minor esigibilità del comportamento vietato, non si è ritenuto di rendere concedibile il medesimo nel caso di difficoltà sanitarie,

economiche, sociali e familiari che fossero superabili, sia pure con l'aiuto della società. In tali casi è giusto ridurre, anche in misura molto elevata, la pena, ma non è altrettanto corretto che il giudice si astenga dal condannare, se la donna non si è rivolta ai centri di accoglienza e difesa della vita che dovrebbero essere gli organismi tipicamente capaci di rimuovere questo tipo di difficoltà.

Il regime penale è completato dalla già citata norma sull'istigazione all'aborto (articolo 24), che trova un preciso precedente nella legislazione francese e tedesca più recente; dalla previsione come titolo autonomo di reato dell'aborto colposo e delle lesioni al feto (art. 28), che ad un tempo attribuisce specifico significato al nascituro e colpisce alcuni tipici comportamenti antisociali della moderna società industriale; dalla disciplina dell'ipotesi che dall'aborto derivi la morte o una lesione per la madre.

Riguardo a quest'ultimo reato (art. 23) si segnala la grande riduzione della pena effettuata attraverso il richiamo dell'articolo 586 del codice penale, quando si tratti di aborto su donna che lo ha consentito, eseguito da un medico, mentre restano severe le pene se il fatto è commesso dalla « praticona » o simili.

12) *Rilievi dell'uguaglianza*

Fa veramente tremare l'idea che l'eguaglianza possa realizzarsi dando anche ai poveri la possibilità di uccidere come i ricchi. Il disegno di legge si sforza invece di realizzare l'uguaglianza attraverso un sistema di solidarietà sociale. Nel campo penale, poi, il doveroso equilibrio è ristabilito disponendo, all'articolo 19, ultimo comma, una deroga all'articolo 9 del codice penale, e cioè non condizionando la punibilità della donna che si è recata all'estero esclusivamente per abortire alla richiesta del Ministro di grazia e giustizia. Ciò sia perchè un fatto tanto grave commesso dal cittadino non deve trovare ostacoli alla verifica giurisdizionale, sia perchè si è voluto evitare che persone dotate di maggiore intraprendenza e di più cospicui mezzi finanziari, possano più facilmente degli altri sottrarsi al giudizio, sia per consentire la lotta contro le organizzazioni italiane che preparano l'aborto all'estero.

13) *Un disegno di legge per una ulteriore riflessione comunitaria*

È auspicabile che il disegno di legge qui illustrato suggerisca nuovi approfondimenti: come tale il disegno di legge è perfettibile. Ma esso, appellandosi alla ragione, al sentimento popolare, alla scienza medica, alla fondamentale unità del popolo intorno ai valori della vita, al comune convincimento che la tutela e la promozione di ogni uomo costituisce il cuore unificante della nostra Costituzione repubblicana, chiede irrinunciabilmente:

a) una difesa della vita che sia difesa di ogni vita;

b) una solidarietà che sia solidarietà nel senso della vita;

c) spazi di comprensione e perdono che siano spazi di rinuncia a punire (e non riconoscimento della facoltà di sopprimere un essere umano);

d) una legge che promuova impegno per procedere oltre la legge.

14) *Un disegno di legge per una inversione di tendenza*

La difesa della vita non è infatti tema periferico rispetto ad un qualsiasi progetto di costruzione della società. Anzi: il trattamento che l'ordinamento giuridico riserva all'uomo nella fase in cui è più debole, incapace di farsi sentire e difendersi, è altamente espressivo dei fini profondi della società, del suo modo di concepire l'eguaglianza, il progresso, il benessere, la civiltà, la libertà.

Poichè oggi arrendersi all'aborto è davvero ingiustificato, è abbastanza facile scoprire alla base della tendenza liberalizzatrice, la forza disgregante dell'individualismo e del consumismo, frutti maturi di una società il cui più profondo malessere nasce dal mettere al centro le cose anzichè l'uomo.

Pertanto i proponenti sono convinti che un impegno di popolo contro l'aborto sia efficace strumento per una inversione di tendenza e per una riaggregazione attorno ai valori della dignità dell'uomo e della solidarietà umana.

DISEGNO DI LEGGE

PARTE PRIMA

Art. 1.

(*Diritto alla vita*)

La Repubblica italiana tutela la vita umana fin dal suo inizio nel concepimento.

Art. 2.

(*Ricerca scientifica*)

Lo Stato assegna carattere prioritario alla ricerca scientifica nei campi connessi con la tutela della vita prenatale e della maternità difficile, della regolazione della fertilità, della genetica, delle gravidanze ad alto ed altissimo rischio, della terapia precoce, delle minorazioni e malformazioni congenite, della pedagogia e terapia per l'infanzia minorata e handicappata.

Vengono istituite cattedre universitarie, scuole di specializzazione e corsi di addestramento e di informazione in tali materie.

Art. 3.

(*Assistenza*)

La legge favorisce la procreazione responsabile; riconosce il diritto della persona all'assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla paternità e maternità responsabile; dispone dei mezzi e delle strutture adeguate per la consulenza e assistenza alla famiglia e alla coppia; protegge la gravidanza approntando i servizi sanitari e sociali specifici; tutela la gestante lavoratrice nel quadro di un sistema completo di sicurezza sociale.

Art. 4.

(*Spese per gravidanza e parto*)

Fino alla completa attuazione del servizio sanitario nazionale, sono a carico della Re-

gione tutte le spese per eventuali accertamenti, cure e degenze necessarie per il parto, il purperio e le malattie connesse con la gravidanza riguardanti le donne che non hanno diritto all'assistenza mutualistica.

Art. 5.

(*Residenze per gestanti*)

Anche per le finalità di cui agli articoli 15 e seguenti, è istituita, a cura delle Regioni, in ogni circoscrizione di tribunale per i minorenni, una residenza per gestanti che vogliano tenere nascosta la propria maternità.

Per tale scopo la Regione stipula convenzioni con uno degli istituti provinciali di assistenza all'infanzia esistenti nel territorio della Regone stessa.

Le spese per il ricovero della gestante gravano sul fondo nazionale di cui al successivo articolo 11.

Art. 6.

(*Centri di accoglienza e difesa della vita umana: composizione*)

Ferme restando le competenze dei consultori regionali di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, sono costituiti in ogni provincia, con il compito specifico di difendere, in situazioni concrete, il diritto alla vita prevenendo l'aborto volontario, uno o più centri di accoglienza e difesa della vita, di cui fanno parte:

1) un medico, possibilmente specialista in ostetricia e ginecologia;

2) altro medico, possibilmente specialista in psichiatria o esperto in psicologia;

3) un assistente sociale;

4) tre cittadini, di cui due di sesso femminile, possibilmente con figli, scelti tra persone fornite di esperienza e sensibilità in ordine ai fini del centro.

Tutti i componenti dei centri di cui sopra sono nominati dal presidente del tribunale per i minorenni nel cui distretto è istituito il centro, tra persone che ne abbiano fatto domanda e che diano assoluta garanzia di

volersi adoprare per rimuovere le cause mediche, sociali, economiche e familiari che, in concreto, possano orientare i genitori verso l'interruzione della maternità.

I medici di cui ai numeri 1) e 2) sono proposti dal consiglio dell'ordine dei medici.

Tra i componenti del centro il presidente del tribunale per i minorenni sceglie il presidente.

Art. 7.

(*Giuramento*)

I componenti dei centri di accoglienza e difesa della vita umana, sono immessi nelle loro funzioni dal giudice tutelare del luogo ove opera il centro e prestano dinanzi a lui il giuramento sulla formula: « Giuro di operare con fedeltà e diligenza in difesa della vita e di mantenere il segreto su quanto conoscerò nell'esercizio delle mie funzioni ».

Art. 8.

(*Volontariato*)

I componenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) dell'articolo 6 prestano il loro ufficio volontariamente e restano in carica per un triennio.

Il centro si avvale della collaborazione di altro personale volontario, particolarmente per quanto riguarda l'aiuto alla maternità difficile dopo la nascita. A questo scopo il centro, anche in collaborazione con le amministrazioni comunali e con i consigli circoscrizionali, predispone elenchi di personale volontario idoneo a svolgere assistenza anche domiciliare, specialmente in favore delle lavoratrici madri.

In caso di particolare necessità, il centro può avvalersi di personale distaccato dai consultori familiari di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405.

Art. 9.

(*Finalità dei centri*)

Il centro al quale si rivolge la donna procede con la maggior cura possibile ad un

esauriente colloquio con lei esaminandone le esigenze.

Qualora emergano difficoltà concernenti la salute della donna o l'eventualità di malformazioni fisiche o anomalie psichiche del nascituro, il centro, anche mediante istituti specialistici o professionali esterni, offre tutti gli accertamenti sanitari opportuni, provvedendo, se del caso, ad ogni terapia e assicurando la costante assistenza sanitaria e psicologica per tutto il tempo necessario, prima e dopo il parto.

Le spese che non siano già a carico di altri enti, gravano sul centro.

Qualora emergano difficoltà di carattere economico, sociale o familiare, ovvero di qualsiasi altra natura, il centro — accertatane la consistenza — predispone un concreto e dettagliato piano di assistenza alla donna, in stretto collegamento con tutti i servizi di assistenza esistenti sul territorio.

Se del caso, il centro, secondo criteri stabiliti dalla Regione ovvero autonomamente fino alla emanazione della normativa regionale, può assicurare sussidi per tutto il periodo della gravidanza e per i primi tre anni del bambino o promuovere l'immediata adozione del bambino a norma dell'articolo 15 e seguenti della presente legge.

Con il consenso della donna, il centro prende contatti con i suoi familiari, in particolare con il padre del concepito, onde sollecitarne l'aiuto morale e materiale.

Art. 10.

(*Obbligo del segreto*)

I componenti del centro ed i collaboratori sono tenuti all'osservanza del segreto di ufficio.

La violazione del segreto su fatti di cui essi sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni è punita con le pene previste dall'articolo 622 del codice penale, aumentate di un terzo.

Il centro può rilasciare alla donna che ne faccia richiesta soltanto l'eventuale documentazione medica relativa agli accertamenti compiuti.

Una relazione sulle difficoltà prospettate dalla donna, sugli accertamenti di ogni tipo compiuti dal centro, sugli interventi espletati, è inviata all'autorità giudiziaria nel caso di cui al successivo articolo 22, n. 4), su autorizzazione della donna. Tale relazione, in ogni caso, non contiene alcun riferimento a fatti costituenti reati eventualmente commessi dalla donna, nè nomi di terzi implicati in responsabilità di ordine penale di cui il centro sia comunque venuto a conoscenza.

Nei confronti dei componenti e dei collaboratori del centro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 351 del codice di procedura penale. In ogni caso essi non sono tenuti alla osservanza dell'obbligo di rapporto e di referto.

Art. 11.

(*Fondo nazionale per la tutela della vita*)

I mezzi finanziari sono assicurati ai centri di difesa e accoglienza della vita mediante:

1) uno stanziamento statale di lire 50 miliardi annui;

2) uno speciale tributo volontario pari all'1 per cento del reddito imponibile delle persone fisiche. Nella dichiarazione annuale dei redditi ciascun contribuente dichiara se intenda o no sottoporsi alla suddetta imposta. L'imposta pagata costituisce onere deducibile nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

Alla copertura dell'onere di lire 50 miliardi di cui al numero 1) del presente articolo, relativamente all'esercizio finanziario 1977 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Fondo nazionale per la tutela della vita, al quale sono devoluti, oltre ai proventi di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma del presente articolo, an-

che i proventi di eventuali lasciti e donazioni in favore dei centri di accoglienza e difesa della vita. Gli introiti sono ripartiti ogni anno, tra le Regioni, in base a tabelle che tengano conto degli interventi espletati dai singoli centri nel corso dell'anno precedente.

Art. 12.

(*Ispettorato centrale*)

Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito l'Ispettorato centrale per i centri di accoglienza e difesa della vita che studia ed elabora i dati forniti annualmente dai centri, formula proposte, dispone gli stanziamenti sul Fondo di cui all'articolo precedente, vigila affinchè i consultori familiari di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, in aderenza ai fini stabiliti dall'articolo 1 della detta legge, svolgano la loro attività in collaborazione con i centri di accoglienza e difesa della vita.

Art. 13.

(*Rilevazioni annuali*)

Ogni anno i centri di accoglienza e difesa della vita redigono una relazione da inviarsi al presidente del tribunale per i minorenni e al presidente della Regione, che la trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, relazione nella quale si forniscono i dati statistici, sul numero e sulla natura degli interventi effettuati ed altresì sul loro presumibile effetto.

Art. 14.

(*Informazione, istruzione, educazione*)

La costituzione e le funzioni dei centri di aiuto e difesa della vita sono pubblicizzate mediante appositi stampati da affiggersi e da distribuirsi in particolare nei consultori familiari, nelle scuole, nei reparti ostetrici e ginecologici, nelle farmacie, negli ambulatori pubblici.

I medici, le ostetriche ed inoltre gli operatori dei consultori familiari invitano le donne che abbiano prospettato difficoltà attinenti alla loro gravidanza, a prendere contatto con i centri di accoglienza e difesa della vita e consegnano loro un apposito stampato redatto dalla Regione, contenente una illustrazione dei compiti attribuiti ai centri di accoglienza e difesa della vita ed ogni altra informazione in merito ai diritti e all'assistenza previsti dalla legislazione in favore della maternità e dell'infanzia, ai servizi sociali, sanitari e assistenziali offerti dalle strutture pubbliche e private operanti sul territorio regionale.

Nelle scuole di istruzione secondaria superiore i consigli d'istituto e i centri di accoglienza e difesa della vita collaborano per la realizzazione di incontri di approfondimento scientifico sulla procreazione responsabile, il concepimento, lo sviluppo prenatale dell'individuo umano, nonchè incontri di aggiornamento sull'attività dei centri stessi.

Art. 15.

(*Dichiarazione di disconoscimento*)

Coloro che esercitano una professione sanitaria, gli incaricati di servizi sociali e di assistenza degli enti pubblici, i componenti dei centri di aiuto e difesa della via e dei consultori familiari, che vengano a conoscenza del proposito di una gestante di non voler dare il suo nome al nascituro e di volerlo dare in adozione, devono immediatamente darne notizia, a richiesta della madre, al tribunale per i minorenni territorialmente competente per il luogo ove la gestante si trova.

Il tribunale, appena ricevuta la notizia, nomina un giudice delegato perchè disponga d'urgenza a mezzo dei servizi sociali, ed eventualmente anche ascoltando la donna, gli opportuni e discreti accertamenti sulla condizione personale e familiare della gestante al fine di chiarire le motivazioni del suo proposito.

Qualora la gestante sia sposata, deve essere ascoltato anche il marito, purchè non vi sia separazione legale o di fatto protrattasi per oltre trecento giorni, ovvero la don-

na non dichiari espressamente che il nascituro non è stato procreato dal marito.

Se anche il marito manifesta l'intenzione di non riconoscere il nascituro, i genitori sono dispensati dal presentare la dichiarazione di cui all'articolo 67 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, semprechè sia iniziata la procedura di cui al successivo articolo.

Art. 16.

(*Dichiarazione di adottabilità prenatale*)

Quando risulti confermata la decisione della gestante, e, se ricorra il caso, del marito, il tribunale per i minorenni dichiara con decreto che, qualora la decisione di non riconoscimento sia confermata successivamente al parto, esistono le condizioni per l'immediato affidamento del bambino subito dopo la nascita ad una famiglia adottiva.

Il decreto deve essere comunicato agli interessati a mezzo dei servizi sociali.

Con lo stesso decreto il tribunale, a richiesta della donna, può disporre il ricovero della gestante, almeno per gli ultimi tre mesi di gestazione, nella residenza di cui all'articolo 5.

Avvenuta la nascita, il servizio sociale incaricato dal tribunale o quello dell'ospedale, ovvero l'ostetrica, devono interpellare la puerpera e, se ne ricorra il caso, il marito non separato di lei, se intendono o meno confermare la decisione di non riconoscere il figlio.

Qualora i genitori intendano eseguire il riconoscimento, vi provvederanno ai sensi dell'articolo 67 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, nel termine ivi prescritto. In tal caso il decreto di cui al primo comma perde di efficacia.

Nel caso di conferma della volontà di dare in adozione il figlio, l'interpellante ne informa al più presto il tribunale per i minorenni.

Art. 17.

(*Intromissioni indebite nel procedimento preadottivo*)

Chiunque offre denaro od altra utilità economica per influire sulle persone che de-

vono rendere le dichiarazioni o manifestare le intenzioni di cui agli articoli 15, ultimo comma, e 16, primo e ultimo comma, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è aumentata se l'intento è conseguito.

Art. 18.

(*Affidamento provvisorio*)

Ricevuta la comunicazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 16, il tribunale per i minorenni, a mezzo del suo giudice delegato, provvede immediatamente alla scelta dei coniugi adottivi ai sensi dell'articolo 314/20 del codice civile ed emette decreto di affidamento provvisorio del neonato, identificato con gli estremi del sesso, della data, dell'ora e del luogo di nascita, ai coniugi prescelti. Costoro immediatamente si presenteranno al servizio sociale già interessato o al servizio sociale dell'ospedale presso cui trovasi il neonato, consegnando copia del decreto del tribunale che avrà immediata esecuzione. Quindi muniti del certificato di parto, provvederanno entro quindici giorni dalla nascita, in deroga all'articolo 67 del regio decreto 9 luglio 1939, numero 1238, sull'ordinamento dello stato civile, alla denuncia del neonato presso l'ufficio di stato civile del comune di nascita, producendo altra copia del decreto del tribunale.

L'ufficiale di stato civile, nel dare atto dell'affidamento provvisorio del neonato ai coniugi adottanti, deve scegliere a richiesta di costoro, quale cognome da attribuire al neonato ai sensi dell'articolo 71, ultimo comma, sull'ordinamento dello stato civile, lo stesso cognome degli affidatari, i quali, comunque, sceglieranno il nome.

Nell'ipotesi in cui i servizi sanitari abbiano segnalato la grave immaturità del neonato o l'esistenza di sue evidenti malformazioni fisiche o gravi malattie in atto, o abbiano manifestato dubbi su danni cerebrali del neonato, il decreto di affidamento provvisorio di cui al primo comma potrà essere ritardato, nell'interesse del minore,

fino alla comunicazione, da parte dei medici, delle loro diagnosi o prognosi.

In tal caso l'ostetrica che ha assistito al parto provvederà a denunciare il neonato all'ufficiale dello stato civile entro quindici giorni dal parto, in deroga al termine di cui all'articolo 67 del regio decreto-legge 9 luglio 1939, n. 1238, e l'ufficiale dello stato civile provvederà alla formazione dell'atto di nascita ai sensi dell'articolo 71, ultimo comma, dello stesso decreto.

L'ufficiale di stato civile e l'ospedale senza ritardo devono comunicare al tribunale per i minorenni rispettivamente l'avvenuta denuncia del neonato e l'avvenuta esecuzione del decreto di affidamento provvisorio. Ricevute tali comunicazioni, il tribunale pronuncerà immediatamente decreto di adottabilità ai sensi dell'articolo 314/7 del codice civile.

Per i successivi provvedimenti sulla adozione del minore o per le eventuali richieste di revoca per successivo riconoscimento del minore da parte dei genitori biologici, si applicano le norme della legge 5 giugno 1967, n. 431, sull'adozione speciale.

PARTE SECONDA

Art. 19.

(Aborto di donna non consenziente)

Chiunque cagiona l'aborto di una donna, senza il consenso di lei, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.

Questa disposizione si applica anche se il consenso è estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero è carpito con l'inganno.

Art. 20.

(Aborto di donna consenziente)

La donna che si cagiona o si fa cagionare l'aborto è punita con la reclusione da uno a quattro anni.

La stessa pena si applica a chiunque cagiona l'aborto di una donna con il consenso di lei.

In deroga all'articolo 9, primo capoverso, del codice penale, nel caso di aborto com-

messo all'estero da cittadina italiana residente in Italia che si sia recata nel territorio dello Stato estero al solo scopo di farsi praticare l'aborto, la punibilità non è condizionata dalla richiesta del Ministro di grazia e giustizia.

Art. 21.

(*Circostanze aggravanti*)

Le pene di cui all'articolo 20 sono aumentate:

1) se la persona che ha cagionato l'aborto non è abilitata all'esercizio della professione medica;

2) se l'aborto è determinato da fine di speculazione economica.

Art. 22.

(*Circostanze attenuanti*)

Le pene previste dall'articolo 20 sono diminuite dalla metà a due terzi:

1) se la gravidanza determina gravi difficoltà di ordine sanitario per la madre;

2) se il concepimento è stato causato da violenza carnale;

3) se sussiste rischio elevato di grave malformazione o malattia psichica del nascituro incurabile in base alle tecniche mediche disponibili al momento della diagnosi;

4) se la donna, prima di commettere il reato, si sia presentata ad uno dei centri di accoglienza e difesa della vita ed abbia prestato ogni possibile collaborazione per la soluzione dei problemi esposti, purchè risulti che il reato non è stato commesso per motivi antisociali ed egoistici, ovvero a seguito di rifiuto dell'aiuto offerto dal centro;

5) se la gravidanza, il parto e la maternità determinano difficoltà economiche, familiari e sociali di notevole gravità.

Art. 23.

(*Morte o lesione della donna*)

Se dal fatto preveduto dall'articolo 19 deriva la morte della donna, si applica la

reclusione da otto a sedici anni; se ne deriva una lesione personale gravissima, si applica la reclusione da sette a quattordici anni; se la lesione è grave si applica la reclusione da sei a dodici anni; se la lesione è lieve si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

Se dal fatto preveduto dall'articolo 20 deriva la morte della donna, si applica la reclusione da tre a sette anni; se ne deriva una lesione personale, si applica la reclusione da due a sei anni.

Se i fatti di cui al precedente comma sono conseguenza di intervento abortivo praticato da un medico chirurgo, si applica l'articolo 586 del codice penale.

Art. 24.

(*Istigazione all'aborto*)

Fermo quanto disposto dall'articolo 414 del codice penale, si applica la pena della reclusione da due mesi a due anni a chi fa pubblicità a favore sia di istituti anche esteri nei quali sono praticati gli aborti, sia di medicinali, prodotti, strumenti o metodi destinati a procurare l'aborto.

La pena di cui all'articolo 414 del codice penale si applica al componente dei centri di cui all'articolo 6 il quale, nell'esercizio delle sue funzioni, induce od istiga all'aborto.

In ogni caso alla condanna consegue l'obbligo del pagamento in favore del fondo nazionale per la difesa della vita di una somma da lire 500.000 a lire 10.000.000.

Art. 25.

(*Perdono giudiziale per la madre*)

Anche fuori dei limiti previsti dall'articolo 169 del codice penale, il giudice può concedere il perdono giudiziale alla madre che ha commesso il fatto di cui all'articolo 20:

1) quando la gravidanza ha determinato il pericolo attuale, non altrimenti evitabile, di una grave e permanente menomazione della integrità fisica della madre, ovvero della sua capacità di intendere e di volere;

2) quando ricorre una delle circostanze di cui ai numeri 2), 3) e 4) dell'articolo 22.

Queste disposizioni si applicano anche ai concorrenti che siano prossimi congiunti della donna e, ad eccezione del caso di cui al numero 2) dell'articolo 22, al padre del concepito.

Art. 26.

(*Perdono giudiziale per il medico*)

Quando ricorrono le circostanze di cui all'articolo precedente, il giudice può concedere il perdono giudiziale al medico che ha eseguito l'aborto e al personale ausiliario che lo ha assistito, purchè il fatto risulti compiuto senza fine di speculazione economica e nella ragionevole convinzione, fondata su adeguato tentativo di dissuasione, compiuto dal medico stesso, che l'interruzione della gravidanza sarebbe comunque avvenuta senza adeguata assistenza sanitaria.

Questa disposizione non si applica a chi abbia cagionato l'aborto senza essere abilitato all'esercizio della professione medica.

Con la sentenza che proscioglie per concessione del perdono giudiziale, il giudice condanna sempre al pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 1.000.000 in favore del Fondo nazionale per la difesa e tutela della vita.

Art. 27.

(*Disposizioni comuni*)

Il perdono giudiziale è concesso a condizione che il giudice, valutate le circostanze di cui all'articolo 133 del codice penale, presuma che il colpevole si asterrà dal commettere altri reati contro la vita e l'incolumità individuale.

Nell'ipotesi prevista dal numero 4) dell'articolo 22 il perdono giudiziale non può essere concesso più di una volta.

Art. 28.

(*Aborto colposo*)

Chiunque per colpa cagiona l'aborto di una donna, è punito con la reclusione fino a due anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, sulla tutela delle lavoratrici madri, sull'inquinamento, ovvero se il fatto è determinato dalla somministrazione di farmaci non adeguatamente sperimentati.

Quando dai fatti preveduti dal precedente comma derivano anomalie o malformazioni gravi del nascituro, si applica la pena ivi prevista.

Art. 29.

(*Disposizione finale*)

Il titolo X del libro secondo del codice penale è abrogato.